

COMUNE DI MONTEMURRO
(Provincia di POTENZA)

**AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO DELLE
PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO
ELETTORALE**

Art. 1, comma 8, legge 21 marzo 1999, n. 53

IL SINDACO

Visto l'art. 1, comma I, della legge 21 marzo 1990, n. 53, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990 che ha istituito l'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di Seggio elettorale presso la Cancelleria di ciascuna Corte d'appello;

Visto che ai sensi del sopra citato art. 1, comma 7, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere iscritte nel predetto Albo presentando apposita domanda al Sindaco;

Rilevato che il Presidente della Corte d'appello accorda la precedenza a coloro che abbiano manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di Presidente di seggio elettorale;

INVITA

Gli elettori che abbiano interesse ad essere iscritti nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale, a presentare entro il mese di ottobre p.v., domanda scritta al Sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

Si avverte che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361(1).

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al personale addetto all'ufficio elettorale comunale durante il normale orario di lavoro.

MONTEMURRO, 01/10/2022



IL SINDACO
IL SINDACO
Ing. Senatro DI LEO

- (1) Ai sensi dell'art. 23 del Testo unico delle leggi per la composizione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:
- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
 - b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
 - c) gli appartenenti alle forze armate in servizio;
 - d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
 - e) i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
 - f) i candidati per le quali si svolge la votazione.

